



COMUNE DI CHIARAMONTI

Provincia di Sassari

Ordinanza del Sindaco N. 12 DEL 24-05-2017

Oggetto: RECEPIMENTO PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO ANNO 2017

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati o meno, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione che, a causa delle elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
- dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" e pertanto in questo periodo è severamente vietato:
 - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
 - b) smaltire braci;
 - c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire causa di incendio;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di ottobre, quando è massimo il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di combustioni;

VISTI:

- la Delibera della G.R. 23/11 del 9.5.2017 "**Prescrizioni antincendio 2017/2019**" e il rispettivo allegato;
- la L. n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;
- l'Art. 54, comma 2, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 6,7, e 14 del vigente C.D.S. e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Entro il 10 Giugno 2017:

- a) Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo come stabilito dalle "Prescrizioni Regionali Antincendio";
- b) I proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione deve essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.
- c) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 2°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
- d) I proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, sono tenuti, a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio e di igiene contenute nella presente Ordinanza.
- e) Sono tenuti a dare attuazione alle presenti norme, anche i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori di aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di spettacolo e trattenimento, località lagunari, e simili (sia a gestione pubblica che privata).
- f) E' fatto altresì obbligo a chiunque abbia la disponibilità di terreni all'interno del centro abitato, di curarne la bonifica nel caso si renda necessario, e di recintarli per evitare così che possano diventare luogo di deposito di rifiuti da parte di ignoti;
- g) I proprietari e/o conduttori di terreni e/o cortili, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, con o senza la presenza di fabbricati, siti nelle aree urbane, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e da tutti i rifiuti infiammabili ivi presenti, l'intera superficie;
- h) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, o altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- i) I proprietari e gestori di cui al precedente punto, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;
- j) I Soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

Per quanto non espressamente enunciato nella presente Ordinanza si rimanda alle norme contenute nelle prescrizioni antincendio della Regione Sardegna allegate alla Delibera della G.R. 23/11 del 09/05/2017.

DEMANDA

- ❖ Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare, di vigilare al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e di perseguire i trasgressori a norma di legge.
- ❖ L'Ufficio di Polizia Locale di Chiaramonti è referente del Comune per le segnalazioni inerenti i problemi presi ad esame dal presente provvedimento.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti secondo quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato E "prontuario delle sanzioni amministrative" inserito nella Delibera regionale n. 23/11 del 09.05.2017, ovvero:

Da Euro 200 ad Euro 1.200 per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto sopra prescritto.

SI AVVERTE che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco
F.to Dott. Marco Pischedda

